


DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

L'applicazione extraterritoriale del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: i Principi di Maastricht del 2011

Nel settembre 2011 un gruppo di esperti riunitosi in conferenza presso l'Università di Maastricht sotto gli auspici della International Commission of Jurists ha adottato i Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati relativi alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali. L'adozione di questo nuovo strumento interpretativo si pone in linea di continuità con i Principi di

Limburg per l'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1986 (UN Doc. E/CN.4/1987/17/Annex dell'8 gennaio 1987) e le Linee-guida di Maastricht sulle violazioni dei diritti economici, sociali e culturali del 1997 (ripubblicati in UN Doc. E/C.12/2000/13 del 2 ottobre 2000).

I Principi di Maastricht si pongono l'obiettivo di chiarire l'ampiezza degli obblighi degli Stati al di fuori del loro territorio nazionale in relazione ai diritti economici, sociali e culturali. Presupposto teorico all'adozione di detti Principi è il superamento della visione tradizionale per la quale lo Stato è tenuto alla tutela ed alla progressiva realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali esclusivamente sul proprio territorio. Il fenomeno della globalizzazione comporta inevitabilmente un incremento delle 'ricadute extraterritoriali' delle azioni ed omissioni poste in essere sia dagli Stati che dai c.d. attori non statali. In particolare, il rischio che deriva dal nuovo e sempre maggiore ruolo dei soggetti privati (rischio evidenziato anche dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite nello Statement on Globalisation and its Impact on the Enjoyment of Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. E/1999/22, par. 92) è quello di una regressione nella tutela dei diritti economici, sociali e culturali e di un progressivo svuotamento della responsabilità internazionale degli Stati in materia. Inoltre, occorre considerare che effetti negativi sul godimento dei diritti economici sociali e culturali possono derivare anche dalle attività delle maggiori organizzazioni internazionali (si pensi, ad esempio, alla questione della 'condizionalità' dei prestiti erogati dal Fondo monetario internazionale o alla realizzazione di alcuni progetti finanziati dalla Banca mondiale). Tali organizzazioni, infatti, non sono che indirettamente vincolate – per il tramite degli obblighi che ricadono sugli Stati membri – al rispetto degli strumenti internazionali di tutela dei diritti u-



mani (si veda l'art. 24 del Patto), pur essendo tenute al rispetto di un nucleo incomprimibile di diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale consuetudinario.

In merito al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali si deve in primo luogo sottolineare come esso non contenga, a differenza di altri strumenti internazionali, una disposizione che ne limiti l'ambito di applicazione al territorio o alla giurisdizione degli Stati parte. Mentre l'art. 2, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delimita la portata degli obblighi dello Stato ai soli individui "che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione", nell'art. 2, par. 1 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali viene fatto espresso riferimento alla dimensione internazionale prevedendo che ogni Stato si impegni ad operare "sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione di diritti [ESC]".

Si noti peraltro che in una prima fase di elaborazione del Draft International Covenant on Human Rights quando il progetto era ancora unitario e riguardava sia i diritti civili e politici che i diritti economici sociali e culturali, era stato previsto che l'applicazione del Patto si estendesse a tutti gli individui che si trovassero sul territorio e sotto la giurisdizione degli Stati parte (si veda l'art. 1 del Draft International Covenant on Human Rights, pubblicato in Commissione dei diritti umani, Rapporto al Consiglio economico e sociale, 7ª sessione, UN Doc. E/1992, Annex I del 24 maggio 1951). Lo stesso progetto conteneva inoltre una disposizione, l'art. 72, relativa all'applicazione a tutti i territori – non autonomi, in amministrazione fiduciaria o coloniali – amministrati o governati da uno Stato parte. Poiché tuttavia agli occhi degli Stati del blocco sovietico tale norma avrebbe perpetuato il mantenimento del sistema coloniale, essa non venne più presa in considerazione nelle successive sessioni di lavoro della Commissione dei diritti umani.

Fu soltanto quando il testo fu suddiviso in due parti, l'una dedicata ai diritti economici sociali e culturali e l'altra ai diritti civili e politici (si veda Draft International Covenant on Human Rights, pubblicato in Commissione dei diritti umani, Rapporto al Consiglio economico e sociale, 9ª sessione, UN Doc. E/2447, Annex I del 1 gennaio 1953), che il riferimento al territorio e alla giurisdizione degli Stati venne cancellato dal testo del Patto sui diritti economici sociali e culturali.

Infatti, dopo la mancata approvazione di un emendamento proposto dalla Polonia per il quale il testo dell'art. 1 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali avrebbe sancito che "each State party would undertake to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the covenant [...]", la questione non venne più discussa (si veda Commissione dei diritti umani, Rapporto al Consiglio economico e sociale, 8ª sessione, UN Doc. E/2256, del 1 gennaio 1952, p. 14, il corsivo è nostro).

Alcuni autori fanno discendere dalla formulazione letterale dell'art. 2, par. 1 del Patto la volontà di limitare l'applicazione del trattato al solo territorio nazionale. A sostegno di tale argomentazione è stato ricordato che la tutela 'territoriale' dei diritti

economici, sociali e culturali è garantita dalla norma consuetudinaria codificata nell'art. 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ai sensi del quale "a meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto all'intero suo territorio" (sul punto M. Dennis, "Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation", in *American Journal of International Law* 2005, p. 119 ss., in part. pp. 127-128). L'art. 29 tuttavia non asserisce che un trattato applicabile sul territorio degli Stati parte non possa essere applicato anche al di fuori di esso, né che a tali fini occorra un'esplicita previsione nel testo.

Considerando l'oggetto e lo scopo del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare il fatto che entrambi i Patti avessero l'obiettivo di dare attuazione alla Dichiarazione universale dei diritti umani (si veda il Preambolo dei due Patti), la dottrina maggioritaria sostiene invece che gli Stati parte abbiano assunto anche obblighi extraterritoriali (tra i molti si rinvia a M. Gondek, *The Reach of Human Rights in a Globalising World: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2009, p. 291 ss.; S. I. Skogly, M. Gibney, "Economic Rights and Extraterritorial Obligations", in *Economic Rights: Conceptual, Measurement and Policy Issues*, S. Hertel, L. Minkler (eds.), Cambridge, 2007, p. 267 ss.; F. Coomans, "Some Remarks on the Extraterritorial Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", in *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, F. Coomans, M.T. Kamminga (eds.), Antwerp, 2004, p. 183 ss.).

Tale posizione è supportata dal fatto che gli Stati firmatari del Patto hanno assunto l'impegno ad operare sia individualmente che attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale per la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.

Recentemente, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha ribadito la complementarità tra i diritti economici, sociali e culturali e il diritto allo sviluppo la cui più compiuta enunciazione è contenuta nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (UN Doc. A/RES/41/128 del 4 dicembre 1986): è infatti nell'ambito del diritto allo sviluppo che deve trovare attuazione il dovere di fornire assistenza e cooperazione internazionale previsto dall'art. 2 del Patto sui diritti economici sociali e culturali (si veda Comitato sui diritti economici sociali e culturali, *Statement on the Importance and Relevance of the Right to Development*, UN Doc. E/C.12/2011/2 del 12 luglio 2011, par. 6). Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 24 del Patto stabilisce il divieto di porre in essere attività che influenzino negativamente la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali in altri paesi e che la dimensione extraterritoriale è richiamata ad esempio anche all'art. 11 del Patto.

Peraltro, nei suoi General Comments, Statements e Annual Reports, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha spesso tenuto conto della portata extraterritoriale della tutela riconosciuta dal Patto, anche se generalmente in maniera non sistematica: si vedano in particolare il General Comment No. 2 – *International Technical Assistance Measures*, UN Doc. E/1990/23 del 2 febbraio 1990, il General Comment No. 3 – *The Nature of States Parties' Obliga-*

tions, UN Doc. E/1991/23 del 14 dicembre 1990, nonché il General Comment No. 12 – The Right to Adequate Food, UN Doc. E/C.12/1999/5 del 12 maggio 1999 (sul tema F. Coomans, "The Extraterritorial Scope of the ICESCRs in the Work of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights", in *Human Rights Law Review* 2011, p. 1 ss.).

Inoltre, nelle osservazioni conclusive relative ai rapporti periodici presentati da Israele, il Comitato ha ripetutamente affermato che gli obblighi che discendono dal Patto si applicano a tutti i territori e le popolazioni che si trovano sotto il 'controllo effettivo' di uno Stato parte, e dunque anche ai territori palestinesi occupati (si vedano le osservazioni conclusive del Comitato sui diritti economici sociali e culturali sui rapporti periodici presentati da Israele: UN Doc. E/C.12/1/Add.27 del 4 dicembre 1998, par. 8, UN Doc. E.C.12/1/Add.90 del 23 maggio 2003, par. 15 e 31; e UN Doc. E/C.12/ISR/CO/3 del 2 dicembre 2011, par. 8).

Si ritiene tuttavia che in tema di obblighi extraterritoriali, il Comitato non abbia adottato sempre un'impostazione coerente. Nel caso dell'Iraq, infatti, il Comitato ha analizzato le problematiche relative all'impatto dell'embargo ONU e delle sanzioni economiche sui diritti economici sociali e culturali (si veda il General Comment No. 8 – The Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. E/C.12/1997/8 del 12 dicembre 1997), ma non ha considerato i doveri delle potenze occupanti in occasione della presentazione del rapporto periodico da parte della Gran Bretagna nel 2009 (gli Stati Uniti avendo firmato ma non ratificato il Patto). Il Comitato, inoltre, non ha ritenuto di introdurre nella revisione del 2008 delle Linee-guida sulla redazione dei rapporti periodici indicazioni specifiche sull'attuazione degli obblighi extraterritoriali, se non limitatamente all'aspetto dell'assistenza e cooperazione internazionale (*Guidelines on Treaty-Specific Documents to be submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the ICESCR*, UN Doc. E/C.12/2008/2 del 24 marzo 2009, par. 9).

In merito all'efficacia del Patto sui diritti economici, sociali e culturali al di fuori dei confini territoriali degli Stati membri, si è pronunciata anche la Corte internazionale di giustizia nel parere sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati. Tenendo conto della posizione espressa dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, la Corte non ha escluso che il Patto si applichi, oltre che ai territori sui quali lo Stato ha sovranità, anche a quelli su cui esercita giurisdizione territoriale (Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo del 9 luglio 2004, par. 112).

Gli organismi giurisdizionali internazionali hanno individuato alcune fattispecie in cui gli Stati possono essere ritenuti responsabili di violazioni dei diritti umani per condotte poste in essere al di fuori del territorio nazionale e loro attribuibili. Tali fattispecie sono essenzialmente riconducibili alle tre seguenti: a) la condotta delle autorità statali, all'interno o al di fuori del territorio nazionale, produce effetti in uno Stato straniero; b) lo Stato esercita un controllo effettivo su un territorio straniero occupandolo militarmente (nel rispetto o meno del diritto internazionale) o ammini-

strandolo di fatto; c) lo Stato esercita (legalmente o illegalmente) la propria autorità o controllo su di un individuo o gruppo di persone al di fuori del proprio territorio.

Queste fattispecie sono state chiaramente individuate dalla Corte europea dei diritti umani, leading authority insieme alla Corte interamericana dei diritti umani, nei casi Drozd e Janousek, Loizidou, Ilaçcu, Issa, Al-Saadoon, Medvedyev, Al-Skeini (Corte europea dei diritti umani, Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, ricorso n. 12747/87, sentenza del 26 giugno 1992, par. 91; Loizidou c. Turchia, ricorso n. 15318/89, sentenza del 23 marzo 1995, par. 62; Corte [GC], Ilaçcu et al. c. Moldavia e Russia, ricorso n. 48787/99, sentenza dell'8 luglio 2004, par. 336-339; Medvedyev et al. c. Francia, ricorso n. 3394/03, sentenza del 29 marzo 2010, par. 67; Al-Skeini et al. c. Gran Bretagna, ricorso n. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011, par. 130 ss.; nonché Corte europea dei diritti umani, Corte, seconda sezione, Issa et al. c. Turchia, ricorso n. 31821/96, sentenza del 16 novembre 2004, par. 71; Corte, prima sezione, Al-Saadoon e Mufdhi c. Gran Bretagna, ricorso n. 61498/08, sentenza del 2 marzo 2010). L'esistenza di obblighi extraterritoriali è stata tuttavia generalmente interpretata in maniera restrittiva: nel caso Bankovic, la Corte europea ha infatti ritenuto che al concetto di giurisdizione debba essere riconosciuta natura principalmente territoriale e che eventuali altri titoli di giurisdizione possano trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali (Corte europea dei diritti umani [GC], Bankovic et al. c. Belgio et al., ricorso n. 52207/99, decisione del 12 dicembre 2001, par. 59-65). Si deve tuttavia notare che, nella maggior parte dei casi, le citate pronunce della Corte europea riguardano violazioni di obblighi negativi inerenti diritti civili e politici e che pertanto i criteri interpretativi adottati non necessariamente possono applicarsi de plano anche alle violazioni di diritti economici, sociali e culturali.

Poiché il Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali entrerà in vigore solo al deposito del decimo strumento di ratifica, il Comitato non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su eventuali comunicazioni individuali che, in ogni caso, non potranno che essere presentate da persone che "rientrano nella giurisdizione di uno Stato parte" (art. 2) (sul punto C. Courtis, M. Sepulveda, "Are Extra-Territorial Obligations Reviewable under the Optional Protocol to the ICESCR?", in *Nordic Journal of Human Rights* 2009, p. 54 ss.). La dottrina tende ad ampliare il novero degli obblighi extraterritoriali che discendono dal Patto in relazione all'operato degli Stati parte nelle maggiori organizzazioni internazionali (specialmente le istituzioni finanziarie internazionali), nei rapporti con le società transnazionali e ai fini della regolamentazione delle loro attività, nella cooperazione allo sviluppo, nell'applicazione di sanzioni economiche e nella conclusione, interpretazione o applicazione di accordi internazionali (si veda da ultimo S. Narula, "International Financial Institutions, Transnational Corporations and Duties of States", in *New York University Public Law and Legal Theory Working Papers* 2011, n. 298). I Principi di Maastricht del 2011 definiscono 'obblighi extraterritoriali' quegli obblighi che riguardano le azioni ed omissioni degli Stati che, poste in essere all'interno o al di fuori del territorio nazionale, producono effetti sul godimento dei diritti umani in uno Stato straniero, nonché gli obblighi di agire individualmente o

collettivamente tramite la cooperazione internazionale per la realizzazione dei diritti umani a livello universale (par. 8).

Nell'intento di estendere la portata della tutela dei diritti economici, sociali e culturali oltre i ristretti limiti del controllo effettivo, gli esperti riunitisi a Maastricht hanno individuato in termini generali le tipologie di situazioni in cui detti obblighi vengono in rilievo. Si tratta delle situazioni in cui: a) uno Stato esercita la propria autorità o controllo effettivo su un territorio o su persone, anche se in violazione del diritto internazionale; b) gli atti e le omissioni di uno Stato hanno effetti prevedibili sul godimento dei diritti economici, sociali e culturali anche al di fuori del territorio nazionale, specialmente quando tale condotta comporti un prevedibile rischio di annullamento o compromissione di tali diritti; c) uno Stato, agendo tramite il settore esecutivo, legislativo o giudiziario unilateralmente o congiuntamente ad altri Stati, si trovi nella posizione di esercitare un'influenza decisiva sulla realizzazione extraterritoriale dei diritti economici, sociali e culturali o agisca per la loro realizzazione in accordo con il diritto internazionale (par. 9).

I Principi di Maastricht proseguono poi con la descrizione degli obblighi extraterritoriali degli Stati declinandoli secondo la ormai tradizionale ripartizione in doveri di 'respect, protect and fulfil' (declinazione sviluppata originariamente dallo Special rapporteur Asbjørn Eide nel rapporto *The Right to Adequate Food as a Human Right*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23 del 7 luglio 1987 e ripresa dalle Linee-guida di Maastricht del 1997 al par. 6).

In merito all'obbligo di rispettare i diritti umani, i Principi sottolineano il dovere di astenersi da qualunque condotta (ed interferenza anche indiretta) che abbia l'effetto di annullare o compromettere la capacità di un altro Stato o di un'Organizzazione internazionale di rispettare i diritti economici, sociali e culturali ovvero che induca o forzi intenzionalmente un altro Stato o un'Organizzazione internazionale a violare i propri obblighi in relazione alla tutela di tali diritti. In particolare, i Principi prendono in considerazione embargo e sanzioni economiche, che in nessun caso possono riguardare beni e servizi essenziali al godimento del "minimum core of ESC rights" (su cui K. Young, "The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content", in *Yale Journal of International Law* 2008, p. 113 ss.).

Per quanto riguarda l'obbligo di proteggere, vengono sanciti alcuni Principi che riguardano gli attori non statali ed in particolare le multinazionali. Gli Stati sono tenuti ad assicurare che gli attori non statali non annullino o compromettano il godimento dei diritti economici, sociali e culturali all'estero, regolando (e scoraggiando) le loro attività quando sussistano alcuni criteri di collegamento. Detti criteri sono identificati nel luogo da cui ha origine l'azione dannosa, nella nazionalità degli attori non statali ovvero nel centro delle loro attività, nel paese di registrazione o di domicilio delle multinazionali, in un ragionevole nesso tra l'attività posta in essere e oggetto della regolamentazione e lo Stato regolatore ovvero nella violazione di una norma di diritto internazionale cogente o nella commissione di un crimine internazionale. Si noti, tuttavia, che una posizione contraria era stata espressa da John Ruggie nel Re-

port del Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani e le imprese multinazionali *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights* (UNHRC, 8a sessione, 7 Aprile 2008, A/HRC/8/5, par. 19), per il quale non vi è attualmente un obbligo giuridico a che gli Stati regolamentino le attività extraterritoriali delle società multinazionali (in tema R. McCorquodale, P. Simons, "Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law", in *Non-State Actors and International Law*, A. Bianchi (ed.), 2009, p. 505 ss.).

In merito agli obblighi di attuazione, i Principi statuiscono un dovere generale degli Stati di creare un "international enabling environment conducive to the universal fulfilment of economic, social and cultural rights", anche attraverso l'elaborazione, applicazione, revisione ed interpretazione dei trattati commerciali, sugli investimenti esteri, in materia ambientale, finanziaria e nella cooperazione allo sviluppo. Tali obblighi sono commisurati alle effettive capacità economiche, tecniche e tecnologiche di ogni Stato e alla sua influenza nelle relazioni internazionali. Nella cooperazione allo sviluppo inoltre deve essere data priorità alla realizzazione dei diritti dei gruppi più vulnerabili, svantaggiati e marginalizzati e al 'minimum core' dei diritti economici, sociali e culturali. Gli Stati che non sono in grado di assicurarne autonomamente un'adeguata tutela sono tenuti a richiedere assistenza e cooperazione a livello internazionale.

Enunciati così gli obblighi extraterritoriali degli Stati in termini più ampi di quanto fino ad ora riconosciuto nella giurisprudenza, i Principi di Maastricht peccano nell'individuare i profili di responsabilità internazionale degli Stati che non possono che rimanere limitati alle condotte loro attribuibili secondo quanto stabilito nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione di diritto internazionale (art. 4-11). Come richiamato dal par. 12 degli stessi Principi, lo Stato è responsabile della condotta di attori non statali nelle limitate ipotesi di atti posti in essere da organi di fatto o secondo le istruzioni, sotto la direzione o il controllo dello Stato (si vedano anche le 'Linee-guida di Maastricht' del 1997, ai par. 16-19). Resta dunque irrisolto il problema su a chi imputare eventuali violazioni dei diritti economici, sociali e culturali compiute nella realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo o da multinazionali, in particolare in relazione agli obblighi positivi di più ampia portata.

Annamaria Viterbo